

**QUINTO PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE
NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE, DELLA CULTURA E DELLA SCIENZA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL
NORD PER GLI ANNI 2022-2025**

In base a quanto previsto dall'art.19 dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza firmato a Skopje il 21 gennaio 1998 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia del Nord, qui di seguito denominate "le Parti", e nell'intento di sviluppare gli scambi nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza e di contribuire per tale via al rafforzamento dei legami di amicizia fra i due Paesi, è stato concordato il seguente Programma di collaborazione per gli anni 2022 - 2025.

I. ISTRUZIONE

Istruzione Universitaria

1.1 Le Parti favoriranno la collaborazione e lo scambio di esperienze derivanti dall'implementazione del processo di Bologna e dai quadri nazionali delle qualifiche, nonché scambi inerenti alle banche dati dell'istruzione superiore e alla creazione delle politiche dell'istruzione superiore.

Le Parti favoriranno la collaborazione diretta tra le Università e gli altri Istituti di Istruzione superiore dei due Paesi, attraverso la conclusione di accordi e convenzioni, lo scambio di docenti, informazioni e dati, nonché attraverso la realizzazione di progetti di ricerca, seminari e convegni congiunti.

A tal fine verranno anche incoraggiati i contatti tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e la Conferenza Inter-Universitaria della Repubblica di Macedonia del Nord.

Le Parti si informeranno reciprocamente sulle intese universitarie sottoscritte, prendendo atto delle collaborazioni precedentemente avviate tra i due Paesi.

1.2 Le Parti si scambieranno, annualmente ed in reciprocità, fino a 2 (due) professori universitari e/o ricercatori per visite della durata massima di otto giorni ciascuna (ALLEGATO 1 A).

1.3 Le Parti favoriranno, inoltre, le collaborazioni universitarie nell'ambito dei rinnovati Programmi dell'Unione Europea con i Paesi Terzi, con particolare riferimento al Programma *ERASMUS PLUS*, già entrato in vigore.

1.4 La Parte italiana informa che l'Unità di Ricerca "Giorgio La Pira. Diffusione del diritto romano e sistemi giuridici" del Dipartimento "Scienze Umane e Sociali e Patrimonio Culturale" del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma è

disponibile a collaborare con la Facoltà di Giurisprudenza "Giustiniano I" dell'Università "Ss. Cirillo e Metodio" di Skopje.

1.5 La Parte italiana promuoverà lo sviluppo della collaborazione con le omologhe Istituzioni macedoni allo scopo di realizzare programmi e progetti congiunti nell'ambito della formazione artistica, musicale e coreutica.

La Parte italiana informa che in Italia, la formazione artistica, musicale e coreutica rientra nell'ambito dell'istruzione superiore, allo stesso livello dell'istruzione universitaria, distinguendosi da essa per la sua tipicità. Tale tipo di formazione viene svolta nelle seguenti istituzioni pubbliche: Accademie di Belle Arti, Conservatori di musica, Accademia Nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico", Accademia Nazionale di Danza, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

Il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica prevede che anche istituzioni non statali, ma accreditate dallo Stato, possano rilasciare titoli di studio, aventi valore legale. Fanno parte del settore non statale le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute per il settore artistico e gli Istituti musicali pareggiati per il settore musicale.

Istruzione Scolastica

1.6 Le Parti favoriranno la collaborazione e lo scambio di esperienze derivanti dall'implementazione della normativa relativa ai quadri nazionali delle qualifiche, nonché scambi inerenti alle banche dati pubbliche dell'istruzione e formazione e alla creazione delle politiche dell'istruzione e formazione.

1.7 Le Parti incoraggeranno una collaborazione più stretta tra le istituzioni scolastiche e tra le competenti Direzioni Generali dei Ministeri dei due Paesi, sia per migliorare la conoscenza reciproca di ordinamenti scolastici, curricula e metodi didattici, anche attraverso lo scambio di libri e altro materiale didattico, sia per rafforzare lo scambio delle migliori pratiche tra le scuole secondarie di primo e secondo grado nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea con i Paesi in preadesione (IPA).

1.8 Le Parti promuoveranno, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, incontri regolari tra rappresentanti dei Ministeri competenti, responsabili per gli scambi nell'ambito dell'istruzione e formazione.

1.9 Le Parti favoriranno la cooperazione tra le rispettive istituzioni scolastiche anche attraverso i partenariati telematici (eTwinning).

1.10 Le Parti favoriranno, inoltre, le collaborazioni tra scuole nell'ambito dei rinnovati Programmi dell'Unione Europea con i Paesi in preadesione (IPA), con particolare riferimento al Programma *ERASMUS+*.

Insegnamento della lingua

1.11 Le Parti si adopereranno per promuovere la diffusione delle rispettive lingue e culture nei due Paesi.

1.12 Le Parti verificheranno le condizioni per avviare, possibilmente con criteri di reciprocità e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'invio nella Repubblica di Macedonia del Nord, da parte italiana, di assistenti di lingua italiana scelti tra gli studenti universitari che stanno concludendo o hanno appena concluso corsi di laurea attinenti la lingua e la cultura macedone e, per parte macedone, l'invio in Italia di insegnanti di lingua macedone. I predetti, ove ne ricorrano le condizioni, saranno inseriti nelle rispettive scuole nelle quali è stato attivato l'insegnamento della lingua dell'altra Parte. Gli oneri derivanti da tali invii saranno a carico della Parte inviante.

La parte italiana, fermo restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, faciliterà l'istituzione di un progetto pilota che preveda l'invio in Italia di insegnanti per l'insegnamento della lingua macedone ai figli delle famiglie macedoni che vivono o soggiornano nelle regioni di maggiore concentrazione in Italia; faciliterà il rilascio del visto/permesso di lavoro a tali insegnanti compatibilmente con la vigente normativa italiana; inoltre, secondo tempi e modalità definiti direttamente dalle istituzioni scolastiche aderenti al progetto, le stesse potranno assicurare i locali/aule necessari per lo svolgimento dell'insegnamento. Il costo degli insegnanti sarà a carico della parte macedone.

1.13 Considerato il crescente interesse degli studenti macedoni per lo studio della lingua italiana, la Parte italiana si dichiara disponibile a collaborare per la formazione, anche on line, di docenti macedoni di lingua e cultura italiana nell'ambito dei programmi dell'UE per i paesi in preadesione (IPA).

1.14 La Parte macedone promuoverà la lingua e cultura italiana nel percorso educativo scolastico.

1.15 Le Parti si adopereranno per il mutuo scambio e invio di lettori nei rispettivi Paesi. In particolare, si fa stato dei lettori attivi presso l'Istituto Orientale di Napoli, l'Università "La Sapienza" di Roma e la Facoltà di Filologia Blaže Koneski dell'Università dei SS. Cirillo e Metodio di Skopje.

Inoltre, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, ogni anno, nei limiti delle disponibilità finanziarie, valuterà la possibilità di offrire un contributo alle Università macedoni per l'insegnamento della lingua italiana.

1.16 La Parte italiana (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) valuterà la possibilità di mettere a disposizione materiali didattici, anche in formato digitale, per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana. Inoltre, la Parte italiana, nei limiti delle disponibilità di bilancio, esaminerà la possibilità di fornire alle istituzioni universitarie che ne facciano richiesta per le vie diplomatiche, contributi per l'organizzazione di corsi di formazione e

aggiornamento, preferibilmente in modalità a distanza, di docenti e lettori di lingua e cultura italiana.

1.17 La Parte italiana promuove la certificazione della lingua italiana emessa nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società Dante Alighieri).

1.18 La Società Dante Alighieri, che opera in Macedonia per mezzo del Comitato di Skopje, prevede di offrire per ogni anno di validità del Programma Esecutivo n. 3 borse di studio di Euro 1.000,00 per consentire la frequenza di corsi di approfondimento della lingua italiana presso le Scuole di Italiano della Dante Alighieri o on-line sulla piattaforma digitale Dante.global. La Società Dante Alighieri intende inoltre promuovere la lingua e la cultura italiana attraverso l'organizzazione di attività didattiche e culturali, l'aggiornamento delle biblioteche con l'invio di materiale bibliografico e la diffusione del Piano dei Corsi ADA (Attestato Dante Alighieri) e del certificato PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) per la certificazione della competenza nella lingua italiana.

Riconoscimento dei titoli di studio

1.19 Le attività di cui a questo paragrafo dovranno essere in linea con la normativa dell'UE e rispettiva appartenenza dei due Paesi alla Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione Europea.

Borse di studio

2.1 La Parte italiana offrirà annualmente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, borse di studio per studenti macedoni per la frequenza di corsi di laurea magistrale, corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), dottorati di ricerca e corsi di lingua italiana.

2.2 La Parte macedone assegnerà almeno una borsa di studio all'anno, di durata di otto mesi ai cittadini italiani.

2.3 Le Parti comunicheranno per le vie diplomatiche eventuali modifiche al numero di mensilità e all'importo offerti.

Le condizioni che regolano le borse di studio sono indicate nell'**Allegato 2**.

II. CULTURA

Istituzioni Culturali

3.1 Le Parti favoriranno le attività delle Istituzioni e delle Associazioni culturali, nonché quelle delle Istituzioni scolastiche dell'altro Paese nei rispettivi territori.

3.2. Le Parti rafforzeranno la collaborazione basata sui principi dell'UE per tramite di progetti europei.

3.3 La Parte Italiana informa che – nel suo calendario annuale di attività culturali all'estero – sono previste giornate e settimane dedicate ad alcuni settori prioritari (in particolare lingua italiana, cucina, design, arte contemporanea, musica, cinema e industrie creative), con eventi culturali che si svolgono contemporaneamente in tutto il mondo.

Mostre

4.1 Durante il periodo di validità del presente Programma le Parti favoriranno la realizzazione di mostre ed eventi espositivi. I dettagli organizzativi, inclusi quelli di carattere finanziario, saranno stabiliti, caso per caso, per le vie diplomatiche **(Allegato 1 A, B)**

Musica

5.1 Le Parti incoraggeranno i contatti, la collaborazione e gli scambi di gruppi e singoli artisti per la partecipazione agli eventi internazionali e ai festival organizzati nei due Paesi **(Allegato n.3)**.

Teatro e Danza

6.1 Le Parti favoriranno la realizzazione di spettacoli e tournées ad opera di gruppi o di singoli artisti, nonché la collaborazione e gli scambi tra Enti e Associazioni di rilievo nei rispettivi Paesi.

6.2 Le Parti incoraggeranno altresì la collaborazione diretta nel campo del teatro tramite lo scambio di tournées teatrali e di singoli artisti, scambio di registi, di sceneggiatori, di costumisti e di attori, come anche la realizzazione reciproca di opere di autori drammatici nei teatri dei due Paesi. Le modalità, inclusi gli oneri finanziari, verranno concordate attraverso contatti diretti tra le istituzioni interessate delle due Parti **(Allegato n.3)**.

Cinema

7.1 Le Parti favoriranno la collaborazione nel settore cinematografico e la reciproca partecipazione ai festival cinematografici che hanno luogo in Italia e in Macedonia del Nord, nonché la promozione di rassegne o settimane del cinema, e favoriranno altresì la collaborazione tra Enti, Associazioni e professionisti del settore cinematografico.

7.2 Le Parti favoriranno la collaborazione tra la Cineteca della Macedonia del Nord e le Cineteche italiane e incoraggeranno l'organizzazione della Settimana del cinema italiano in Macedonia del Nord e della Settimana del cinema macedone in Italia.

7.3 Le Parti, tramite l'Agenzia per il Film della Repubblica di Macedonia del Nord, favoriranno la collaborazione nelle attività finalizzate allo sviluppo delle cinematografie e della produzione dei film dei due Paesi, nel quadro delle relazioni culturali e tecnologiche dei due Paesi (**Allegato 3**).

7.4 Le Parti favoriranno altresì attività congiunte per la promozione e la distribuzione dei film.

7.5 Le Parti favoriranno la collaborazione tra la *Giffoni Experience* e l'Agenzia per il Film della Repubblica di Macedonia del Nord per la realizzazione di progetti congiunti nel campo culturale e cinematografico d'interesse comune, allo scopo di incentivare lo scambio e la comunicazione sociale multiculturale di bambini e giovani.

Festival, Celebrazioni, grandi eventi

8.1 Le Parti si scambieranno informazioni e documenti su festival, celebrazioni ed eventi culturali di maggior rilievo che hanno luogo nei rispettivi Paesi, ed agevoleranno la partecipazione di gruppi o singoli artisti particolarmente qualificati e rappresentativi della cultura italiana e quella macedone (Allegato n.3).

Archivi

9.1 Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive Amministrazioni archivistiche mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di documenti, di banche dati e di disposizioni normative, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti.

9.2 Le Parti si accorderanno su eventuali visite di studio e progetti di ricerca da realizzare scambiandosi fino a due archivisti per un periodo di una settimana ciascuno (Allegato 1B).

9.3 Le Parti favoriranno, sulla base del principio di reciprocità, la collaborazione tra i rispettivi Archivi Storici dei loro Ministeri degli Affari Esteri, tenendo conto delle norme vigenti nei rispettivi Paesi, al fine di scambiare informazioni, esperienze e pubblicazioni e di consentire l'accesso a ricercatori qualificati.

Biblioteche

10.1 Le Parti incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le Biblioteche, Accademie e Istituti culturali dei due Paesi.

Le Parti favoriranno, altresì, la collaborazione diretta (scambio e prestito di pubblicazioni) tra la Biblioteca Universitaria e Nazionale "San Clemente di Ohrid" di Skopje e le biblioteche italiane.

10.2 Nel periodo di validità del presente Programma Esecutivo e sulla base del principio di reciprocità, le Parti si accorderanno, anche direttamente, su eventuali visite di studio della durata massima di una settimana da svolgersi mediante lo scambio di un bibliotecario (Allegato 1B).

10.3 Le Parti, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, si dichiarano disponibili ad autorizzare il prestito di materiale raro e di pregio posseduto dalle Biblioteche affinché venga esposto in occasione di mostre.

10.4 Durante il periodo di validità del presente Programma, il Ministero della Cultura italiano si dichiara disponibile, qualora richiesto, ad inviare esperti nel settore della conservazione, del restauro, della catalogazione, dell'informatica, dell'edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni librari nella Repubblica di Macedonia del Nord. I relativi dettagli saranno stabiliti per le vie diplomatiche (Allegato 1B).

10.5 La Parte italiana (Ministero della Cultura), si dichiara disponibile, nel periodo di validità del presente Programma, ad inviare una mostra e/o una rassegna editoriale volte ad illustrare l'attività di tutela e valorizzazione nel settore del patrimonio librario.

Editoria e Traduzione

11.1 Le Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee di alto valore che contribuiscano ad una migliore conoscenza reciproca della letteratura, della scienza e dell'arte dei due Paesi.

11.2 Compatibilmente con i finanziamenti disponibili, le Parti incoraggeranno la partecipazione alle fiere internazionali del libro tenute nei rispettivi Paesi.

11.3 La Parte italiana informa altresì che:

- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale conferisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio e attraverso un bando annuale, premi e contributi a editori e traduttori italiani e/o stranieri per la divulgazione del libro italiano, per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, la sottotitolatura e il doppiaggio di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa.
Le domande dovranno essere inoltrate, con le modalità previste dal bando, alle Rappresentanze diplomatiche italiane o agli Istituti Italiani di Cultura;
- il Ministero della Cultura italiano, Direzione Generale per le Biblioteche e gli Istituti Culturali, assegna a traduttori ed editori italiani e stranieri "Premi

Nazionali per la Traduzione", posti sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.

11.4 Il Ministero della Cultura della Repubblica di Macedonia del Nord bandisce ogni anno un Concorso per il finanziamento di traduzioni in lingue straniere, da parte di editori stranieri, di opere letterarie macedoni di alto livello e di vario genere, tra cui prosa, poesia, drammaturgia, letteratura per l'infanzia, antologie. Il concorso è finalizzato alle traduzioni di opere letterarie edite in Macedonia del Nord ed in lingua macedone nonché nelle lingue delle minoranze etniche presenti in Macedonia del Nord. Il finanziamento del Ministero della Cultura macedone consiste nella copertura delle spese per la traduzione dell'opera letteraria.

Collaborazione nei settori del restauro, della conservazione e protezione del patrimonio culturale e naturale

12.1. Le Parti contraenti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti dalla Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

12.2 Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni, pubblicazioni ed esperti nel campo archeologico, museografico, della conservazione dei beni culturali (mobili ed immobili), del restauro e della digitalizzazione del patrimonio culturale, nonché la promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea tra le istituzioni competenti dei due Paesi (I relativi dettagli, anche di ordine finanziario, saranno stabiliti per le vie diplomatiche, nonché attività per la tutela e la promozione del patrimonio culturale immateriale dei due Paesi.

12.3 Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, come anche di quelli derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati od Illecitamente Esportati.

Le Parti si scambieranno esperienze per tramite di formazioni ed aggiornamenti professionali nella lotta contro il traffico illecito del patrimonio culturale, nel monitoraggio e nelle attività di prevenzione del traffico illecito ecc.

Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

12.4 Le Parti favoriranno la collaborazione diretta dell'Istituto Nazionale per la Conservazione della Repubblica di Macedonia del Nord con l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR) presso il Ministero della Cultura italiano ai fini di assistenza professionale, tecnica ecc.

III COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

13.1 Le Parti favoriranno ed intensificheranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

13.2 Le Parti incoraggeranno e faciliteranno, ove necessario, lo sviluppo di rapporti congiunti tra organismi, università, centri di ricerca, istituzioni ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi.

13.3 Le Parti contribuiranno allo sviluppo della collaborazione bilaterale scientifico-tecnologica nei campi di comune interesse, sulla base della reciprocità.

13.4 Le Parti incoraggeranno e faciliteranno la cooperazione scientifico-tecnologica tra gli istituti scientifici, le università, i centri di ricerca, istituzioni ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi nelle seguenti forme:

- programmi scientifico tecnologici di sviluppo e progetti scientifici di ricerca nei campi di comune interesse;
- scambio di ricercatori ed esperti;
- scambio e utilizzo di attrezzature e strumenti di ricerca scientifica;
- organizzazione di conferenze, simposi, seminari e laboratori scientifici ed altri eventi congiunti;
- creazione di centri di ricerca scientifica e creazione di *team* congiunti di ricerca scientifica *ad hoc*;
- altre forme di collaborazione scientifica e tecnologica su cui sarà raggiunto un accordo.

13.5. Le Parti favoriranno la collaborazione e la partecipazione in programmi e progetti scientifico tecnologici e di sviluppo, sia a livello multilaterale che a quello regionale.

13.6 Le Parti si scambieranno informazioni sulle proprie priorità nell'ambito della cooperazione scientifico-tecnologica a livello europeo e regionale ed incentiveranno le proprie istituzioni di ricerca scientifica a partecipare congiuntamente a bandi nell'ambito dei programmi UE inerenti la regione (ad es *Horizon Europe*) e ai programmi collegati.

IV. DIRITTI D'AUTORE

14.1 Le Parti auspicano lo sviluppo e la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi per il tramite delle rispettive amministrazioni governative competenti in materia –mediante scambi reciproci di conoscenza delle normative giuridiche e regolamentari in essere e delle forme di prevenzione e controllo degli illeciti. Le Parti potranno attivare, secondo modalità da concordare, brevi stages presso i relativi Uffici competenti in materia nei due differenti Paesi (per l'Italia il Ministero della Cultura italiano– Direzione Generale per le Biblioteche e gli Istituti Culturali) al fine di conoscere e confrontare le differenti normative e/o regolamentazioni e disporre reciproche forme di tutela sia per l'off che per l'online.

V. SCAMBI GIOVANILI E SPORT

15.1 Le Parti favoriranno contatti tra le Organizzazioni responsabili dei programmi di scambi socio-culturali giovanili.

La collaborazione si svolgerà attraverso la realizzazione di progetti congiunti di scambi giovanili, il volontariato e lo scambio di esperienze tra le amministrazioni giovanili dei due Paesi a tutti i livelli.

Le Parti verificheranno inoltre la possibilità di sottoscrivere uno specifico protocollo per gli scambi giovanili.

15.2 Le Parti favoriranno lo sviluppo e la cooperazione nelle diverse discipline dello sport attraverso i contatti fra gli organismi sportivi ed in particolare tra i rispettivi Comitati Olimpici.

15.3 Le Parti favoriranno inoltre lo scambio di pubblicazioni tecniche e didattiche nonché di materiale audiovisivo fra i Comitati Olimpici dei due Paesi.

15.4 Le Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione tra associazioni sportive nazionali dei due Paesi nelle forme di reciproco interesse.

15.5 Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione Internazionale UNESCO contro il doping nello sport del 2005.

VI. COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE E RADIOTELEVISIVO

16.1 Le Parti favoriranno reciprocamente gli scambi nel settore radiofonico e televisivo promuovendo la conclusione di accordi diretti tra i rispettivi organismi di radiodiffusione televisiva, anche al fine di incoraggiare una migliore comprensione delle realtà di entrambi i Paesi e approfondirne la reciproca conoscenza.

VII. DIRITTI UMANI

17.1 Le Parti incoraggeranno le attività culturali rivolte a intensificare la protezione e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inclusa la lotta contro il razzismo, la discriminazione razziale, l'intolleranza, e ogni altra forma di discriminazione.

In particolare, le Parti favoriranno gli scambi nel campo delle pari opportunità, con particolare riferimento alla promozione delle politiche per la parità di genere, all'inclusione e valorizzazione delle donne nel mondo del lavoro, all'insegnamento delle materie Stem e al contrasto alla violenza maschile contro le donne.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

18.1 Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altre iniziative in esso non previste.

18.2 Le attività previste dal presente Programma si svolgeranno nel quadro degli Accordi internazionali vigenti, nel rispetto delle legislazioni nazionali e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.


18.3 Le Parti concordano che tutte le iniziative indicate nel presente Programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali.

18.4 Gli Allegati n. 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente Programma.

18.5 Il presente Programma Esecutivo entra in vigore il giorno della firma e sarà valido fino alla firma del successivo, ma non oltre il 31 dicembre 2025.

Firmato a *Skopje*, il *20 ottobre*, 2022 in due originali, in italiano e in macedone, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA



PER LA REPUBBLICA DI MACEDONIA
DEL NORD



ALLEGATI

(DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE)

ALLEGATO N.1

1A) Scambi di visite (1.2, docenti e/o ricercatori universitari).

Gli scambi di visite previsti da questo Programma al punto 1.2. saranno regolati come segue:

La Parte inviante informerà la Parte ricevente attraverso i canali diplomatici, almeno tre mesi in anticipo di quanto segue:

- nome e nazionalità del candidato, che deve essere italiana o di un altro Paese dell'Unione Europea per coloro che si recano in Macedonia del Nord e macedone per coloro che si recano in Italia;
- *curriculum* e grado di conoscenza di lingue straniere;
- il programma proposto per la visita, con l'indicazione dei titoli di eventuali conferenze e il nome del professore e del relativo Dipartimento/ Facoltà universitaria o istituzione ospitante;
- data e durata della visita.

Il Paese ospitante confermerà l'accettazione definitiva della visita, per le vie diplomatiche, con un anticipo minimo di un mese sulla data di partenza.

- La Parte inviante macedone sosterrà il costo del viaggio internazionale A/R dalla capitale del paese di partenza alla capitale del Paese di destinazione;
- la Parte inviante italiana sosterrà gli oneri di viaggio internazionale A/R fino alla capitale macedone e quelli derivanti dagli spostamenti interni in Macedonia del Nord;
- la Parte ospitante italiana offrirà ai docenti macedoni un contributo giornaliero onnicomprensivo di euro 120 (centoventi) per permanenze fino a 6 giorni e di euro 93 (novantatre) giornalieri per gli eventuali settimo ed ottavo giorno, nonchè le spese di viaggio tramite mezzi pubblici all'interno del proprio territorio fino alla sede universitaria della visita;
- la Parte ospitante macedone offrirà ai docenti italiani diarie giornaliere in conformità alla Legge sull'utilizzo del budget della Repubblica di Macedonia del Nord per visite della durata massima di otto (8) giorni.

1.B) Scambi di visite (9.2, archivisti; 10.2, bibliotecari; 10.4, esperti; 12.2 esperti del settore conservazione e restauro del patrimonio culturale)

Gli scambi di visite di cui ai punti 9.2., 10.2.,10.4. e 12.2 avranno le seguenti modalità:

La Parte inviante fornirà le seguenti dettagliate informazioni sulle candidature proposte, per via diplomatica comunicandoLe almeno 90 giorni prima della data di partenza programmata:

- Nome e cognome del candidato;
- CV;
- Scopo della visita;
- nazionalità (deve essere cittadino italiano o di un altro Stato dell'Unione Europea se si reca in Macedonia del Nord o cittadino della Macedonia del Nord se si reca in Italia);
- progetto della visita;
- posizione della persona in visita nell'Istituzione di appartenenza;
- data di partenza e di ritorno;
- ogni altra informazione richiesta

Entro un mese dalla conclusione della visita l'ospite dovrà inviare alla Parte ospitante attraverso le vie diplomatiche una sintetica relazione sulla ricerca o intervento compiuto.

ALLEGATO N.2

Borse di Studio (2.1; 2.2)

La scelta dei candidati per le borse di studio avverrà annualmente in ognuno dei due Paesi da parte di una Commissione costituita dalla Rappresentanza diplomatica del Paese offerente e presieduta da un suo funzionario. Alla Commissione potrà partecipare almeno un rappresentante delle istituzioni locali.

I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese offerente comunicazione formale circa la data a decorrere dalla quale può aver luogo la partenza.

La documentazione dei candidati sarà quella stabilita nei bandi di offerta delle borse di studio.

La Parte italiana assegnerà ai borsisti di cui al punto 2.1. del Programma:

- a. un importo mensile non inferiore a 900 (novecento) Euro netti

b. esenzione da tasse e contributi per l'iscrizione alle Università statali solo se previsto in base alla loro autonomia

c. assicurazione contro gli infortuni e le malattie, salvo le malattie pregresse e le protesi dentarie.

La Parte macedone assegnerà ai borsisti di cui al punto 2.2. del Programma:

a. alloggio, vitto e 70 Euro mensili per le spese minute;

b. esenzione da tasse e contributi per l'iscrizione alle Università statali;

c. assicurazione contro gli infortuni e le malattie, salvo le malattie pregresse e le protesi dentarie.

ALLEGATO 3

Spettacoli dal vivo (musica, teatro, danza), Cinema (5.1, 6.2, 7.3, 8.1)

A) Nel caso di Festival e scambi di gruppi di artisti e di altre collaborazioni nel settore dello spettacolo, salvo nei casi in cui il finanziamento sia stato preventivamente accordato, gli inviti saranno subordinati al reperimento da parte dei gruppi interessati dei fondi necessari a coprire le spese di partecipazione.

B) Le spese concernenti l'organizzazione delle rassegne cinematografiche e degli spettacoli dal vivo verranno concordate, di volta in volta, tra le Parti in base alle disponibilità finanziarie.

C) Tutte le iniziative che desiderano beneficiare del sostegno finanziario della Direzione Generale Spettacolo e della Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura italiano dovranno ottenere il preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore.